

NAZIONI UNITE

Assemblea Generale

Distr.
GENERALE

11 settembre 2006

ITALIANO
Originale: INGLESE

Traduzione non ufficiale a cura di New
Humanity.

CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI
Sottocommissione sulla Promozione e Protezione dei Diritti umani

**Estratto del rapporto della Sottocommissione sulla Promozione e
Protezione dei Diritti umani nella propria 58-esima sessione –
Ginevra 7-25 Agosto 2006**

Relatore: Sig. Mohammed Habib CHERIF

**Risoluzione 2006/9: Applicazione delle norme e dei criteri
relativi ai diritti umani nel contesto della lotta alla povertà
estrema**

Autori del progetto di risoluzione: sig. Alfonso Martínez, sig. Alfredsson, sig. Bengoa,
sig. Bíró, sig. Chen Shiqiu, sig. Cherif, Sig.a Chung,
sig. Decaux, sig. Guissé, Sig.a Hampson,
sig. Kartashkin, Sig.a Koufa, Sig.a Mbonu,
Sig.a Motoc, Sig.a O'Connor, sig. Pinheiro,
Sig.a Rakotoarisoa, sig. Salama, sig. Sattar,
sig. Sorabjee, sig. Tuñón-veilles, Sig.a Warzazi e
sig. Yokota

[adottato senza voto, 24 agosto 2006]

Risoluzione 2006/9: Applicazione delle norme e dei criteri relativi ai diritti umani nel contesto della lotta alla povertà estrema

La Sottocommissione sulla Promozione e Protezione dei Diritti umani

Ricordando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani, l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani saranno liberi di parlare e di credere, liberi dalla paura e dalla miseria, è stato proclamato come la più alta aspirazione umana,

Basandosi sui lavori delle Nazioni Unite relativi ai diritti umani e la povertà estrema compiuti dopo il 1987, ed in particolare il rapporto finale (E/CN.4/Sub.2/1995/13) del Relatore Speciale della Sottocommissione sulla Promozione e Protezione dei Diritti umani, Sig. Despouy,

Ricordando le risoluzioni dell'Assemblea Generale su questo tema, in particolare la risoluzione 59/186 del 20 Dicembre 2004, che riafferma (a) che la povertà estrema persiste in tutte le nazioni del mondo, indipendentemente dalla loro situazione economica, culturale e sociale, (b) che la povertà estrema e l'esclusione dalla società costituiscono una violazione della dignità umana e che è richiesta un'urgente azione nazionale ed internazionale per eliminarle, (c) che è essenziale che gli Stati favoriscano la partecipazione dei più poveri nei processi decisionali in seno alle società nelle quali essi vivono per la promozione dei diritti umani e per gli sforzi per combattere la povertà estrema,

Ricordando che le situazioni di povertà estrema, derivanti da una combinazione di fattori di insicurezza e colpendo in modo durevole molti aspetti dell'esistenza, compromettono le possibilità delle persone che vivono in queste situazioni di riprendere le proprie responsabilità e di riconquistare i propri diritti in un futuro prevedibile,

Considerando la Dichiarazione del Millennio, nella quale i capi di Stato e di governo hanno dichiarato solennemente: "Non risparmieremo nessuno sforzo nel liberare il nostri simili - uomo, donna e bambino - dall'abietta e de-umanizzante condizione della povertà estrema alla quale più di un miliardo di essi sono in questo momento soggetti",

Considerando anche il documento finale Summit Mondiale del 2005, nel quale i capi di Stato e di governo hanno sottolineato "il diritto delle persone a vivere nella libertà e dignità, libere dalla povertà e dalla disperazione", e hanno riconosciuto che "tutti gli individui, in particolare le persone più vulnerabili, hanno diritto di vivere nella libertà dalla paura e dal bisogno e devono avere la possibilità di godere di tutti i propri diritti con uguale opportunità e sviluppare pienamente il proprio potenziale umano",

Tenendo in considerazione la risoluzione 2005/16 del 14 Aprile 2005 della Commissione sui Diritti Umani, nella quale la Commissione esprime profonda preoccupazione per il fatto che la povertà estrema persiste in tutte le nazioni del mondo indipendentemente dalla specifica situazione economica, sociale e culturale, e riafferma che la povertà estrema e l'esclusione dalla società costituiscono una violazione della dignità umana e che è essenziale che gli Stati favoriscano la partecipazione dei più poveri nei processi decisionali in seno alle società nelle quali essi vivono per la realizzazione dei diritti umani,

Notando che nella risoluzione 2005/16 la Commissione richiama anche che è necessaria una migliore comprensione di quanto sopportano le persone che vivono nella povertà, comprese le donne e i bambini, e di condurre una riflessione fondata sull'esperienza ed il pensiero comunicati proprio dai più poveri e da coloro che sono impegnati a vivere accanto a loro,

Prendendo nota delle relazioni degli esperti indipendenti sul problema dei diritti umani e povertà estrema Lizin e Sengupta (in particolare E/CN.4/2004/43, E/CN.4/2005/49 e E/CN.4/2006/43), specialmente l'analisi condotta da Sengupta sull'esclusione sociale come un fattore chiave ed un elemento specifico della povertà estrema,

Prendendo nota della risoluzione 2001/31 del 23 Aprile 2001 della Commissione nella quale la Commissione richiede che la Sottocommissione consideri la necessità di sviluppare dei principi guida nell'implementazione delle norme e criteri esistenti relativi ai diritti umani nel contesto della lotta contro la povertà estrema,

Ricordando la propria risoluzione 2001/8 del 15 Agosto 2001, nella quale si istituisce un gruppo di esperti della Sottocommissione con il compito di preparare un documento di lavoro congiunto, senza implicazioni finanziarie, sulla base dei vari strumenti internazionali pertinenti, dei lavori in corso in altre sedi, delle conclusioni e raccomandazioni del Seminario di Esperti su Diritti Umani e Povertà Estrema e di ogni altra indicazione pertinente, in particolare quelle ricevute dai governi, sulla necessità di sviluppare dei principi guida sull'applicazione delle norme e i criteri esistenti relativi ai diritti umani nel contesto della lotta alla povertà estrema,

Richiamando inoltre la propria risoluzione 2005/9 dell'8 Agosto 2005, nella quale si richiede a questo apposito gruppo di esperti di sottoporre la relazione finale nella sua 58sima sessione,

Accogliendo con interesse il rapporto finale di José Bengoa, coordinatore dell'apposito gruppo di esperti, sull'applicazione delle norme e i criteri esistenti relativi ai diritti umani nel contesto della lotta alla povertà estrema (A/HRC/Sub.1/58/16),

1 *Dà il benvenuto* al progetto di principi guida allegato alla sua risoluzione, in particolare in quanto questi principi:

a) sono rivolti a tutti i paesi del mondo e sono basati sull'universalità, indivisibilità e interdipendenza di tutti i diritti umani;

b) sono orientati verso l'effettiva realizzazione di tutti i diritti umani per tutti gli esseri umani, inclusi coloro che soffrono della maggiore povertà e della più profonda esclusione sulla base di una stretta collaborazione con questi ultimi;

c) danno un significativo contributo alla realizzazione del diritto allo sviluppo in tutte le nazioni e all'applicazione della Dichiarazione del Millennio;

d) sostengono un approccio che lega rispetto dei diritti umani e adozione di misure pratiche che offrono nuove opportunità ai poveri;

2. *ringrazia* tutti coloro che hanno contribuito alla stesura dei principi guida, in particolare durante i seminari regionali tenutisi a Bangkok, Pierrelaye (Francia), Pune (India) e San Paulo (Brasile), come pure nelle sessioni del Social Forum, e specialmente le persone in situazioni di povertà estrema, con la speranza che questi principi li incoraggino nei loro quotidiani sforzi in vista di preservare la loro dignità e di

riconquistare i loro diritti e favoriscano i cambiamenti ai quali queste persone legittimamente aspirano;

3. *Approva* il rapporto finale dell'apposito gruppo di esperti così come il progetto di principi guida allegati alla presente risoluzione;

4. *Chiede* al Consiglio dei Diritti Umani di studiare questi principi guida, in consultazione con esperti, con persone in situazioni di povertà estrema ed associazioni impegnate a lavorare accanto ad essi, in vista di una loro adozione e di trasmetterli all'Assemblea Generale.

21simo incontro

24 Agosto 2006

[adottato senza voto, 24 agosto 2006]

Allegato

Progetto di principi guida

“La povertà estrema e i diritti umani: i diritti dei poveri”^a

La Sottocommissione sulla Promozione e Protezione dei Diritti umani,

Riaffermando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, il Patto internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e gli altri strumenti sui diritti umani adottati dalle Nazioni Unite,

Considerando le pertinenti disposizioni della Dichiarazione di Vienna e del Programma d’Azione, adottati dalla Conferenza Mondiale sui Diritti Umani nel 25 Giugno 1993, e la Dichiarazione di Copenhagen sullo Sviluppo Sociale e il Programma d’Azione del Summit Mondiale sullo Sviluppo Sociale, adottato dal Summit Mondiale il 12 Marzo 1995, la risoluzione 46/121 adottata dall’Assemblea Generale il 17 Dicembre 1991 e le successive risoluzioni dell’Assemblea sul tema, la Dichiarazione del Millennio adottata dall’Assemblea Generale l’8 Settembre 2000, e gli obiettivi di sviluppo enunciati nella Dichiarazione per i quali gli Stati si sono solennemente impegnati a fare di tutto per eliminare la miseria,

Considerando anche il documento finale Summit Mondiale del 2005, nel quale i capi di Stato hanno sottolineato “il diritto delle persone a vivere nella libertà e dignità, libere dalla povertà e dalla disperazione”, e hanno riconosciuto che “tutti gli individui, in particolare le persone più vulnerabili, hanno diritto di vivere nella libertà dalla paura e dal bisogno e devono avere la possibilità di godere di tutti i propri diritti con uguale opportunità e sviluppare pienamente il proprio potenziale umano”,

Richiamando che nella risoluzione 54/232 del 22 Dicembre 1999 e in molte successive risoluzioni sulla materia, l’Assemblea Generale esprime profonda preoccupazione per il fatto che, per la maggioranza dei casi, donne e bambini costituiscono il gruppo più colpito dal fenomeno della povertà estrema, e che nella sua risoluzione 59/186 del 20 Dicembre 2004, l’Assemblea Generale esprime profonda preoccupazione per il fatto che la povertà estrema persiste in tutte le nazioni del mondo, indipendentemente dalla loro situazione economica, culturale e sociale,

Richiamando che fin dall’adozione della sua risoluzione 47/134 del 18 Dicembre 1992, l’Assemblea Generale ha ripetutamente riaffermato che la povertà estrema e l’esclusione dalla società costituiscono una violazione della dignità umana e sottolinea la necessità di un completo ed approfondito studio del fenomeno della povertà estrema, basandosi sull’esperienza e sulle idee dei settori più poveri della popolazione, compito che è stato eseguito in particolare nell’apposito gruppo di esperti della Sottocommissione,

Considerando che quelli che vivono nella povertà ed in particolare nella povertà estrema, sono i primi ad agire per cambiare la loro situazione e quella delle loro famiglie e che i loro sforzi devono essere identificati e supportati in modo prioritario,

Riconoscendo che, come l’Assemblea generale ha messo in evidenza, lo sradicamento della povertà estrema costituisce una importante sfida nel processo della

^a I termini “povero” e “povertà” usati in questo progetto si riferiscono a situazioni di persone che vivono in condizione di povertà estrema.

globalizzazione che può essere affrontata solo per mezzo di una politica coordinata derivata da una continua cooperazione internazionale e da una decisiva azione a livello nazionale,

Riaffermando, al seguito dell'Assemblea Generale, che la povertà assoluta generalizzata impedisce il pieno ed effettivo godimento dei diritti umani e rende fragile la democrazia e la partecipazione popolare,

Considerando che l'intrinseca dignità di tutti i membri della famiglia umana e i loro uguali ed inalienabili diritti chiedono che sia data attenzione prioritaria a quelli che soffrono maggiormente della povertà e dell'esclusione,

Riaffermando che la povertà estrema permane dappertutto nel mondo, che essa costituisce una negazione dei diritti umani, che in alcune situazioni può minacciare il diritto alla vita e che la comunità internazionale deve continuare a guardare alla sua immediata attenuazione e alla sua finale eliminazione come ad un'importante priorità,

Tenendo in considerazione le decisioni e risoluzioni pertinenti della Commissione sui Diritti Umani, che ha ripetutamente condannato la situazione di povertà nel mondo e messo in evidenza che essa rappresenta una negazione dei diritti fondamentali dell'individuo, così come la dichiarazione sulla povertà e il Patto internazionale su Diritti Economici, Sociali e Culturali adottato dal Comitato su Diritti Economici, Sociali e Culturali il 4 Maggio 2001, e richiamando che in quel contesto la Commissione, nella sua risoluzione 2001/31 del 23 Aprile 2001 e le sue altre risoluzioni sulla materia, ha incaricato la Sottocommissione con l'aiuto di un apposito gruppo di esperti, di delineare dei principi guida sull'applicazione delle norme e dei criteri relativi ai diritti umani nel contesto della lotta alla povertà estrema,

Adotta i seguenti principi guida che propone alla considerazione del Consiglio per i Diritti Umani esprimendo la speranza che tutte le parti interessate si impegnino in una discussione approfondita in vista della loro adozione.

Diritti umani e povertà estrema: i diritti dei poveri

1. La povertà è una condizione umana caratterizzata dalla privazione prolungata o cronica di risorse, di capacità, di scelte, di sicurezza e di poteri necessari a godere di un adeguato standard di vita e degli altri diritti civili, culturali, economici politici e sociali ^b.
2. La povertà estrema e l'esclusione dalla società costituiscono una violazione della dignità umana; di conseguenza, è prioritario includere misure per eliminarle nei piani nazionali ed internazionali.
3. Le persone che vivono nella povertà estrema hanno il pieno diritto di chiedere che le politiche ed i programmi a livello nazionale ed internazionale che puntano alla eliminazione della povertà estrema vengano compilate e applicate in modo efficace in accordo con i principi dei diritti umani ed i presenti principi guida.

^b Dichiarazione del Comitato su Diritti Economici, Sociali and Culturali su povertà e Patto Internazionale su Diritti Economici, Sociali e Culturali (Official Records of the Economic and Social Council, 2002, Supplement No. 2 [E/2002/22-E/C.12/2001/17], annex VII), para. 8.

4. Le persone che vivono nella povertà estrema hanno il pieno diritto di godere in pieno dei diritti umani, incluso il diritto di partecipare alla adozione di decisioni che li riguardano, e di contribuire al benessere delle loro famiglie, delle loro comunità e dell'umanità.
5. Gli Stati, come pure tutti gli organi della società a livello locale, nazionale, regionale e internazionale, hanno l'obbligo di intraprendere azioni efficaci per eliminare la povertà estrema; a questo fine essi devono agire in modo pianificato e trasparente, in collaborazione con le persone che vivono nella povertà estrema, e devono periodicamente rendere conto delle loro azioni a tutti i livelli, in particolare a livello locale e nazionale, in accordo con le norme giuridiche in vigore. A livello internazionale, gli Stati devono rendere conto delle loro azioni nei rapporti periodici che essi presentano agli organismi che controllano la conformità ai trattati, in particolare il Patto Internazionale su Diritti Civili e Politici ed il Patto Internazionale su Diritti Economici, Sociali e Culturali.
6. Gli Stati, le organizzazioni intergovernative, le imprese nazionali e transnazionali e le organizzazioni non governative, tra l'altro, hanno la responsabilità di tenere in considerazione e rispettare pienamente i diritti umani, in particolare i principi esposti nel presente documento. Infrazioni di questi diritti da parte delle su menzionate entità, causate sia da negligenza che da decisioni deliberate, dovrebbero essere viste come violazioni dei diritti umani e coloro che le eseguono dovrebbero esserne ritenuti responsabili, con le corrispondenti conseguenze legali.

Sezione 1

A. Partecipazione dei poveri

7. Le persone che vivono nella povertà estrema hanno il diritto di partecipare a tutte le attività che li riguardano, in particolare ai programmi per l'eliminazione della povertà estrema. L'applicazione di questi programmi e politiche senza la partecipazione delle persone interessate e delle loro associazioni ed organizzazioni costituisce una violazione del diritto di partecipazione agli affari pubblici.
8. Gli Stati dovrebbero favorire e promuovere la partecipazione delle persone più povere nei processi decisionali nelle società nelle quali essi vivono, nella promozione dei diritti umani e nello sforzo per combattere la povertà estrema. Essi dovrebbero anche dare i mezzi alle persone che vivono nella povertà estrema e ai gruppi vulnerabili di organizzarsi e di partecipare a tutti gli aspetti della vita politica, economica e sociale, in particolare nella pianificazione e nell'applicazione delle politiche che li riguardano, in modo da renderli capaci di diventare veri partner nello sviluppo ^c.
9. Gli Stati dovrebbero agire in tutte le sfere per combattere la femminizzazione della povertà ed assicurare la partecipazione delle donne in tutti i loro programmi anti povertà. Ogni programma o parte di legislazione volta ad eliminare la povertà estrema dovrebbe cercare di tenere in conto delle differenti situazioni delle donne e degli uomini e di correggere le disuguaglianze tra

^c Assemblea Generale, risoluzione 55/106, del 14 Marzo 2001.

ragazze e ragazzi e tra donne e uomini nell'uso delle risorse, nell'accesso ai diritti, nell'esercizio delle responsabilità e nel sostegno alla vita familiare.

10. I programmi di lotta contro la povertà dovrebbero essere conosciuti pubblicamente, dovrebbero fissare specifici obiettivi e specificare indicatori per facilitare la valutazione della loro applicazione, come pure i meccanismi per il loro controllo e di responsabilità sociale. Lo Stato e le agenzie pubbliche e private che applicano le politiche ed i programmi di limitazione ed eliminazione della povertà dovrebbero incoraggiare forme di creazione di forum per la valutazione e il controllo a cui dovrebbero partecipare le persone che vivono nella povertà estrema.

B. Discriminazione e stigmatizzazione

11. La discriminazione che colpisce le persone che vivono nella povertà estrema deve essere punita come una violazione dei diritti umani. La stigmatizzazione dei poveri e delle loro associazioni, gruppi, quartieri o luoghi d'abitazione e la loro qualificazione come persone senza diritti, pericolose, violente e con altre caratteristiche negative dovrebbero essere considerate come forme di discriminazione. La discriminazione dei poveri basata sulla loro immagine, il loro abbigliamento, il loro aspetto fisico o qualsiasi altro motivo collegato alla loro situazione di povertà estrema costituiscono una violazione dei diritti umani. Lo Stato, le agenzie internazionali e le altre parti coinvolte hanno l'obbligo di criticare e combattere la stigmatizzazione dei poveri e di promuovere una equilibrata e giusta immagine delle persone che sono in situazioni di povertà estrema.
12. I media ed i sistemi educativi giocano un ruolo chiave nel processo di discriminazione e stigmatizzazione e dunque negli sforzi per combattere questi fenomeni.
13. I funzionari dello Stato, quelli delle organizzazioni internazionali, il personale delle organizzazioni umanitarie e tutti quelli che lavorano per l'eliminazione della povertà, sono tenuti a mantenere con le persone che vivono nella povertà estrema relazioni di rispetto della loro dignità e dei loro diritti fondamentali, in particolare nelle relazioni umane, nei servizi umanitari e nella formulazione ed attuazione dei progetti. I funzionari dei sistemi di assistenza sociale hanno questi obblighi ed il diritto alla non discriminazione basata sulla condizione di povertà è un diritto che deve essere garantito ai poveri.

Sezione 2

C. Indivisibilità e interdipendenza dei diritti

14. Tutte le persone che vivono nella povertà estrema hanno diritto a godere di tutti i diritti umani, che sono indivisibili, interdipendenti e universali. L'esercizio dei diritti umani è cruciale per l'eliminazione della povertà estrema, perché la negazione di un diritto ha un'incidenza negativa sull'insieme dei diritti delle persone. Per contro, il ripristino di un diritto preso isolatamente, non è

sufficiente per assicurare che gli individui, le loro famiglie e le loro comunità emergano dalla situazione di povertà estrema^d.

D. Diritti civili e politici

15. Tutte le persone che vivono nella povertà estrema hanno il diritto al riconoscimento della loro personalità giuridica in tutti i luoghi. Hanno il diritto di partecipare pienamente alla vita della comunità nella quale vivono, ad avere un domicilio, a possedere un documento di identità o qualsiasi altro documento che attesti la loro cittadinanza ed il loro stato legale, di godere di tutti i diritti civili e politici esposti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Essi dovrebbero godere della piena cittadinanza dello Stato in cui hanno la nazionalità ed avere il diritto di partecipare senza discriminazioni alla vita politica di quello Stato e di prendere parte agli affari pubblici. Ogni negazione dei diritti civili e politici ai poveri basata sulla loro condizione di povertà estrema, sia individuale che collettiva, deve essere considerata come un caso di seria discriminazione.
16. Le persone che vivono nella povertà estrema hanno il diritto di formare una famiglia, di mantenere i propri bambini, di prendersi cura di essi, di farli crescere e di godere della fondamentale dignità inerente ad ogni essere umano, garantendo il rispetto per la privacy e la vita della famiglia.
17. In particolare i governi hanno il dovere di mettere fine alla violenza inflitta da persone dello Stato e non dello Stato verso coloro che vivono nella povertà estrema, in particolare donne e bambini, e di provvedere ad una adeguata politica di protezione. Lo Stato deve formulare programmi educativi per la popolazione in generale, ed in particolare per le forze di polizia, per promuovere la non-discriminazione contro le persone che vivono nella povertà. Le persone che vivono nella povertà estrema devono godere degli stessi diritti delle altre persone ed avere accesso senza discriminazioni alla giustizia. Ogni persona responsabile di un atto di violenza e di discriminazione contro persone che vivono in condizioni di povertà, deve essere consegnata alla giustizia e punita.
18. In particolare lo Stato deve assicurare la protezione di gruppi di popolazione vulnerabili, inclusi i senzatetto, i bambini di strada, i disabili e gli anziani che sono i più colpiti dalla povertà estrema. Lo Stato ha l'obbligo di applicare programmi efficaci per questi gruppi particolarmente vulnerabili.
19. Gli Stati adotteranno speciali misure per dare protezione ai poveri nel rispetto della loro dignità, della loro privacy, della loro integrità, del loro onore e della loro reputazione. Questa protezione deve essere efficace, gratuita e data in condizioni di uguaglianza con gli altri soggetti di diritto.

E. Diritto all'alimentazione

20. Ogni essere umano ha diritto ad una alimentazione adeguata, appropriata e sana e di non essere esposto al rischio della fame e dell'inedia. Lo Stato e la comunità internazionale hanno il dovere di assicurare a tutti gli esseri umani, individualmente e collettivamente, il diritto di accedere fisicamente ed economicamente ad una alimentazione appropriata.

^d Vedere E/CN.4/Sub.2/1993, par. 178.

21. Per assicurare la propria alimentazione, le popolazioni rurali povere hanno il diritto di accedere all'effettiva proprietà delle loro terre e di registrare questa proprietà in buona e debita forma. Gli Stati e la comunità internazionale hanno il dovere di promuovere la protezione dei diritti dei contadini alla proprietà delle loro terre, di incoraggiare le riforme agrarie volte all'accesso a nuove terre, di proteggere e delimitare le terre dei popoli autoctoni, così come le terre ed i territori delle minoranze discendenti dalla schiavitù, di proteggere le risorse della pesca e le zone di pesca delle comunità di piccoli pescatori, dei diritti di pascolo dei mandriani nomadi ed i diritti di caccia di coloro che vivono di queste risorse.
22. Nei casi di fame o carestia e dove l'assistenza sociale è data in termini di alimentazione, di distribuzione di cibo o di misure simili, la dignità dei popoli deve essere pienamente rispettata, provvedendo a forme organizzate di distribuzione che incoraggino l'attiva partecipazione dei gruppi delle popolazioni interessate.
23. La corruzione, il contrabbando di alimenti, il furto di aiuti umanitari internazionali, l'adulterazione volontaria di cibo destinato alla popolazione, la distribuzione di alimentari deperiti e ogni altra condotta simile, devono essere considerati come comportamenti criminali del più grave ordine – come le violazioni dei diritti umani, in particolare quelli dei popoli poveri – ed essere soggetti a punizioni esemplari.

F. Diritto alla salute

24. Le persone che vivono nella povertà estrema hanno il diritto alla salute e lo Stato deve garantire l'appropriato esercizio di questo diritto.
25. Tutte le persone che vivono nelle privazioni hanno diritto ad essere trattate con dignità, rispetto e umanità dai sistemi sanitari. E' necessario formare il personale sanitario alla conoscenza delle condizioni quotidiane degli individui e delle famiglie particolarmente svantaggiate e alla pratica della collaborazione con queste persone.
26. Le persone povere che vivono in aree di povertà estrema dove esistono pandemie, epidemie e malattie generalizzate come HIV/AIDS, malaria, tubercolosi, lebbra o tifo hanno diritto alla salute e ad essere coinvolte attivamente nella progettazione e nell'esecuzione dei programmi di eliminazione. Lo Stato ha l'obbligo di sostenere il diritto alla salute dell'intera popolazione, inclusi coloro che vivono nella povertà estrema. Nelle situazioni che oltrepassano la propria capacità di risposta, lo Stato ha l'obbligo di chiedere l'aiuto della comunità internazionale e la comunità internazionale deve immediatamente accordare questa assistenza.
27. Il diritto alla salute è strettamente legato al diritto alla vita. Coloro che si rendono responsabili di qualsiasi negligenza nell'applicazione di programmi sanitari preventivi, o di pianificazioni sbagliate, inadeguate o malintenzionate che provocano morti umane, devono essere perseguiti legalmente e puniti, a livello nazionale ed internazionale.
28. Il furto, la corruzione, il traffico, il mercato nero e tutti gli altri delitti riguardanti i vaccini, i medicinali, il materiale chirurgico ed altre attrezzature destinate all'aiuto in campo sanitario devono essere puniti severamente e, a seconda

della loro ampiezza, devono essere considerati come un crimine tra i più gravi e perseguito e giudicato dai tribunali competenti. Le vittime, o i loro eredi e successori, hanno diritto alla riparazione.

G. Diritto all'acqua potabile

29. Le persone che vivono nella povertà estrema hanno diritto all'acqua potabile e lo Stato ha il dovere di offrire ad essi questo servizio gratuitamente. Nelle zone di povertà rurale generalizzata, lo Stato deve provvedere l'acqua potabile quando le condizioni climatiche generano siccità. Se lo Stato non è in grado di provvedere da solo, è obbligato a chiedere aiuto alla comunità internazionale e la comunità internazionale è obbligata a fornire tale assistenza.
30. Il diritto all'acqua potabile è legato direttamente al diritto alla vita. Negligenze, omissioni o la pianificazione che hanno come risultato l'assenza di servizi di distribuzione dell'acqua devono essere considerate come azioni che minacciano la vita umana. Allo stesso modo, la distruzione dei mezzi di approvvigionamento dell'acqua, la vendita dei diritti relativi all'acqua e la privatizzazione delle risorse d'acqua e la loro gestione che hanno come risultato il non accesso all'acqua potabile da parte di gruppi di popolazione, devono essere considerati come una usurpazione di questo diritto.

H. Diritto all'abitazione

31. Le persone che vivono nella povertà estrema hanno il diritto ad un alloggio dignitoso che permetta loro di proteggersi in modo conveniente dal clima, di avere una famiglia e di svilupparsi nella dignità e nella decenza.
32. Tutti quelli che vivono nella povertà estrema hanno il diritto alla proprietà privata, individuale cooperativa o collettiva della loro casa, dei mobili ed utensili di vario tipo; nelle aree rurali essi hanno il diritto alla proprietà collettiva od individuale della loro terra, abitazione, strumenti, animali e delle altre necessità quotidiane. Lo Stato ha l'obbligo di garantire ai poveri l'abitazione in modo che sia uno sprone per migliorare le loro condizioni di vita.
33. Nel quadro delle proprie politiche di sradicamento della povertà, gli Stati dovrebbero mettere uno speciale accento sulla politica degli alloggi ed incoraggiare l'attivo coinvolgimento di coloro che vivono nella povertà estrema nella progettazione, nell'esecuzione, nella gestione, nell'amministrazione e nella valutazione di questa politica. Gli Stati dovrebbero anche essere particolarmente attenti alla qualità e alla adeguatezza di ogni edificio sociale che viene costruito. La corruzione, la cattiva gestione dei materiali di costruzione e la negligenza devono essere severamente sanzionati dalla giustizia ed essere considerati come una forma di discriminazione ed una violazione dei diritti umani dei poveri.

I. Diritto all'educazione e alla cultura

34. Tutti coloro che vivono nella povertà estrema hanno diritto all'educazione. Queste persone ed i loro bambini hanno il diritto ad avere accesso all'educazione e all'istruzione di base e a tutti i livelli offerti dal sistema educativo, senza essere esposti a nessuna forma di segregazione e

discriminazione. Lo Stato dovrebbe assicurare in modo particolare che i bambini che vivono nella povertà estrema abbiano accesso all'educazione.

35. Tutti coloro che vivono nella povertà estrema hanno diritto di avere accesso alla cultura e alle arti. Dovrebbero essere costituiti speciali programmi di accesso alla cultura, di istruzione, di lettura, di arte e letteratura, di gestione e amministrazione delle risorse, in cooperazione e con la partecipazione attiva dei poveri e delle loro famiglie, come mezzi di sradicamento della povertà. I programmi culturali e di istruzione, progettati ed eseguiti sia dallo Stato che da entità private, dovrebbero cercare di sostenere la dignità dei poveri, promuovere la sensibilizzazione ai loro diritti e valorizzare la loro esperienza.

J. Diritto al lavoro

36. Tutti quelli che vivono nella povertà estrema hanno diritto ad un lavoro decente, dignitoso, produttivo, sicuro ed adeguatamente remunerato. La politica dello Stato dovrebbe garantire il loro diritto all'impiego, ai diritti del lavoro, il diritto ad una adeguata previdenza sociale e a sistemi di sicurezza per affrontare la disoccupazione e le situazioni di crisi. Le politiche di alleviamento della povertà devono considerare il diritto al lavoro come un fattore di lotta contro questo fenomeno.
37. In materia di accesso all'impiego, lo Stato e la società devono sforzarsi di abolire ogni forma di discriminazione basata sull'apparenza, l'aspetto fisico, il domicilio, le condizioni di vita, la razza, la provenienza etnica, il sesso e ogni altra considerazione derivante dalla povertà estrema. La discriminazione nell'impiego per ragioni legate alla povertà estrema che non dipendono dalle buone prestazioni di lavoro dovrebbero essere debitamente sanzionate.
38. Lo Stato dovrebbe assicurare l'esistenza di regole di lavoro giuste in modo che i lavoratori salariati, sia permanenti che soprattutto temporanei, e le loro famiglie non vivano nella povertà nonostante il loro lavoro. Lo Stato dovrebbe eliminare il lavoro dei bambini, la prostituzione, il lavoro forzato, le moderne forme di schiavitù e le altre attività che coloro che vivono nella povertà estrema sono spesso costretti ad assumere.

J. Diritto alla giustizia

39. Tutti quelli che vivono nella povertà estrema hanno lo stesso diritto degli altri cittadini di accedere alla giustizia. Lo Stato ed il sistema giudiziario devono fare attenzione a garantire l'uguaglianza di fronte alla legge ed assicurare l'amministrazione della giustizia senza discriminazioni fondate sull'apparenza fisica, il domicilio ed ogni altra considerazione derivante dalla povertà estrema.
40. Lo Stato e l'amministrazione giudiziaria devono provvedere ad un'assistenza legale gratuita e di qualità per la difesa delle persone che vivono nella povertà estrema. I giudici devono spiegare in modo chiaro e comprensibile le imputazioni e i procedimenti e, quando si tratta di persone che non parlano la lingua ufficiale utilizzata in un particolare tribunale, devono far intervenire gratuitamente interpreti e traduttori specialisti.
41. Lo Stato dovrebbe avviare programmi educativi e di informazione pubblica per aiutare i poveri a conoscere i loro diritti ed i procedimenti legali e giudiziari ai quali hanno diritto. Lo Stato e la magistratura dovrebbero anche provvedere a

programmi per i giudici, avvocati difensori e ufficiali giudiziari per assicurare che il sistema giudiziario funzioni per i poveri.

Sezione 3

L. I doveri dello Stato e la cooperazione internazionale

42. Poiché i diritti umani sono universali, anche la loro realizzazione necessita di un'azione concertata della comunità internazionale. La cooperazione internazionale per gli Stati è un dovere al quale essi devono riservare una parte importante delle loro risorse, in particolare i paesi sviluppati.
43. La cooperazione internazionale sui diritti umani deve essere sviluppata avendo come obiettivo la piena realizzazione di questi diritti. Gli Stati e la comunità internazionale sono obbligati ad agire immediatamente per porre fine a situazioni di povertà diffusa, fame e carestie. In caso di situazioni permanenti di povertà assoluta, di situazioni risultanti da catastrofi naturali, da conflitti armati ecc, che richiedono agli Stati di mettere a disposizione risorse appropriate con breve preavviso, non è solo lo Stato interessato che deve intraprendere azioni immediate: anche la comunità internazionale deve provvedere ad appositi programmi. Gli organismi internazionali al più alto livello devono definire misure preventive, provvedere una assistenza e fissare degli obiettivi di sviluppo a medio e lungo termine per affrontare tali situazioni in modo solidale ed efficace.
44. La cooperazione internazionale deve essere combinata con misure adeguate in materia di commercio internazionale, di promozione dei mercati e degli investimenti, del mercato delle armi e della regolazione del mercato del lavoro per assicurare che questa cooperazione produca risultati e non accentui il ciclo della povertà estrema. La cancellazione del debito estero, ridotti tassi di interesse e misure simili dovrebbero far parte delle politiche della cooperazione internazionale fra gli Stati e degli obblighi degli Stati.

M. Doveri e responsabilità di entità pubbliche e private nel combattere la povertà

45. Gli organismi pubblici e privati che lavorano per la riduzione della povertà estrema (sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo), per l'assistenza umanitaria, nella cooperazione internazionale, nei piani e programmi di sviluppo, educativi o altro, sono obbligati a rendere pubblici i loro programmi, a far conoscere i loro metodi ed obiettivi di lavoro così come i loro finanziamenti ed il rendiconto delle loro attività. I loro doveri e responsabilità devono essere conformi al sistema internazionale di diritti umani e alle presenti linee guida.
46. Il personale delle organizzazioni internazionali pubbliche e private, delle organizzazioni non governative e dei movimenti e organizzazioni che lavorano per sradicare la povertà, danno e dovranno dar prova di un alto livello di professionalità e di rettitudine morale nella loro condotta e devono basare la loro azione sui principi del diritto internazionale dei diritti umani e di queste linee guida. I doveri e le responsabilità di questo personale, qualsiasi sia il loro stato e compresi coloro che offrono volontariamente il loro servizio, devono essere soggetti ad una supervisione indipendente e ad un pubblico esame. Data la natura umanitaria delle attività di queste organizzazioni (il cui personale spesso lavora senza paga) e per mostrare profonda solidarietà con i poveri e le loro

condizioni di vita, le organizzazioni dovrebbero attenersi rigorosamente a norme etiche di condotta ed ogni violazione di queste norme dovrebbe essere legalmente perseguita.

47. La comunità internazionale deve dare il dovuto riconoscimento, appoggiare e finanziare il lavoro volontario di sostegno ai poveri, specialmente gli sforzi per combattere la povertà e stabilire una cultura di solidarietà a livello nazionale, regionale ed internazionale; devono essere incoraggiate le organizzazioni dei poveri e i movimenti sociali che cercano di sradicare la povertà nell'ottica della realizzazione dei diritti umani.
48. Gli Stati e la comunità internazionale dovrebbero celebrare il 17 Ottobre la Giornata Internazionale per lo Sradicamento della Povertà proclamata dall'Assemblea Generale nella risoluzione 47/196 del 22 dicembre 1992, che offre l'occasione di valorizzare e rinforzare questa mobilitazione.

21esimo convegno

24 Agosto 2006

[Adottato senza voto. Vedi cap. VI.]